

# Assicurazione per i musei e le fondazioni

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA Art Versicherung AG – Prodotto: “MUSEUM – Musei e Fondazioni”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione annuale che assicura su base “All risks” opere ed oggetti d’arte esposti nell’ambito di strutture museali, siano esse pubbliche o private, nelle Fondazioni e, più in generale, alle collezioni che prevedono l’accesso ai visitatori.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ Sono assicurate le opere d’arte e gli altri oggetti aventi valore storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico o altri oggetti da collezione esposti nell’ambito di spazi museali.
- ✓ La garanzia, salvo diversa espressa previsione di polizza, opera anche durante il trasporto dei Beni Assicurati dalla sede ove si trovano alla sede di esposizioni temporanee o presso restauratori e viceversa quando rientrano presso la loro sede abituale.
- ✓ Sono inoltre inclusi, salvo diversa espressa previsione di polizza, i danni conseguenti a Terrorismo, Alluvioni, Inondazioni e Terremoto.



### Che cosa non è assicurato?

L’assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate. La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati “Esclusioni”.

Di seguito alcune delle principali Esclusioni:

- ✗ Il Fabbriato
- ✗ I danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza
- ✗ Dolo del Contraente o dell’Assicurato



### Ci sono limiti di copertura?

La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli. Di seguito alcuni dei principali limiti:

- ! Danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo, autorità di fatto o di diritto.
- ! Danni causati da attacchi cibernetici, da contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.
- ! Danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni d’acqua alta.
- ! Danni causati dall’esposizione al gelo, calore, variazioni di temperatura, condensazione, umidità e radiazioni luminose.
- ! Danni causati da stato di conservazione, progressivo deterioramento del bene assicurato, vetustà, muffa, usura, ruggine, ossidazione.
- ! Danni aventi la loro diretta origine in un’operazione di restauro effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodi non idonei alla natura e al valore del bene assicurato.
- ! Danni ad opere esposte all’aperto.
- ! Misteriose sparizioni, ammanchi constatati in sede di inventario e gli smarrimenti.



### Dove vale la copertura?

- ✓ L’assicurazione vale, nei termini di polizza, nel territorio della **Repubblica Italiana**, della **Città del Vaticano**, della **Repubblica di San Marino**, degli **Stati dell’Unione Europea**. Grazie alla sua natura flessibile, la copertura “Museum” non si limita infatti alla giacenza presso la principale ubicazione del rischio, ma può prevedere una estensione alla giacenza presso altre sedi ricorrendo alla formula “da chiodo a chiodo”.



## Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il **dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio** da assicurare e il **dovere di comunicare**, nel corso del contratto, i **cambiamenti** che comportano un aggravamento del rischio assicurato. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti**, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, **possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.**



## Quando e come devo pagare?

**Il Premio (o la prima rata) deve essere pagata al rilascio della polizza.** Se previsto il frazionamento, le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. **La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio.** In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



## Come posso disdire la polizza?

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata **almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.**

# Assicurazione per i musei e le fondazioni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AXA Art Versicherung AG

Prodotto: "MUSEUM – Musei e Fondazioni"



Data ultima edizione: Gennaio 2019

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero I.00032. Viale Don Luigi Sturzo, n. civico 35 – CAP 20154; città Milano; tel. +39 02 8889651; sito internet: [www.axa-art.it](http://www.axa-art.it); e-mail: [info@axa-art.it](mailto:info@axa-art.it); PEC: [axa-art@legalmail.it](mailto:axa-art@legalmail.it)

La sede legale di AXA Art Versicherung AG è situata a Colonia (Germania) in Colonia Allee 10-20, 51067, Registro delle Imprese di Colonia HR B nr. 32170, fa parte del Gruppo AXA ed è sottoposta al controllo della BaFin, quale autorità tedesca di vigilanza preposta.

AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia, mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito all'Impresa sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39 02 8889651 – Fax +39 02 8889659; indirizzo internet: [www.axa-art.it](http://www.axa-art.it); indirizzo di posta elettronica: [info@axa-art.it](mailto:info@axa-art.it).

In Italia l'Impresa opera in regime di stabilimento ed esercita l'assicurazione nei rami: merci trasportate, incendio ed altri elementi naturali escluso il rischio energia atomica, altri danni ai beni (con l'esclusione dei rischi bestiame e grandine), responsabilità civile generale e perdite pecuniarie. È iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero I.00032.

Il patrimonio netto di AXA Art Versicherung AG, riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a Euro 69.594.000,00 di cui Euro 14.637.000,00 di capitale sociale interamente versato.

Il solvency ratio al 31 dicembre 2017, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CS del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 191%.

Per informazioni patrimoniali sulla Società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa) è possibile consultare il sito: [www.axa-art.com/de/de/download](http://www.axa-art.com/de/de/download).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Sono assicurate con formula "All risks" (Tutti i Rischi) le opere d'arte e gli altri oggetti aventi valore storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico o altri oggetti da collezione esposti nell'ambito di spazi museali.

La garanzia, salvo diversa espressa previsione di polizza, opera anche durante il trasporto dei Beni Assicurati dalla sede ove si trovano alla sede di esposizioni temporanee o presso restauratori e viceversa quando rientrano presso la loro sede abituale.

Sono inoltre inclusi, salvo diversa espressa previsione di polizza, i danni conseguenti a Terrorismo, Alluvioni, Inondazioni e Terremoto.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Nessuna

### OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

**Rischio sola  
Giacenza**

È possibile limitare la copertura esclusivamente quando le opere d'arte assicurate sono nella sede espositiva abituale indicata nella Scheda di Polizza.



## Che cosa non è assicurato?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze o nullità delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

### **Rischi esclusi**

I danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose.

I danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato.

I danni causati dai tarli, tarme o altri insetti.

I danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati.

I danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura.

I danni causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili.

I danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da parenti o affini del Contraente o dell'Assicurato o da persone del cui operato essi debbano rispondere.

I danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto.

Gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario.

I danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe.

I danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto.

I danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche.

I danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta.

I danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni.

I danni verificatisi in occasione di terremoti.



## Ci sono limiti di copertura?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano limitazioni delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

Il Contraente / Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o – se si tratta di furto o rapina – altera le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

La Società non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

<b>Cosa fare in caso di sinistro</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;</li><li>b) denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;</li><li>c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;</li><li>d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;</li><li>e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.</li></ul> <p><b>Prescrizione:</b> in assenza di comunicazione fra le Parti, dopo due anni il sinistro cade in prescrizione.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.</p>
<b>Obblighi della Società</b>	<p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza sottoscritta, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale.</p> <p>A seguito del pagamento dell'indennizzo per danno o perdita totale, l'accettazione dell'importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario, in favore della Società, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà della Società stessa di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all'indennizzo.</p> <p>Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l'indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell'assicurato e l'assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.</p>



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore, salvo diversa comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di esenzione imposte.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare al Contraente con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua.</p> <p>La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario, la copertura comincia dalle h. 24:00 del giorno di pagamento.</p> <p>La garanzia, previo invio alla Società mediante fax o e-mail dell'elenco delle opere d'arte (autore, titolo, tecnica/materia, datazione, misure, valore singola opera), e degli ulteriori documenti indicati all'art. A.2) – Nuovi Acquisti delle Condizioni Particolari, è automaticamente estesa alle opere d'arte acquistate nel corso dell'annualità assicurativa, fino alla percentuale stabilita al predetto articolo, su base di valore dichiarato ad eccezione delle opere d'arte valorizzate da esperti benevisi dall'Impresa per i quali la garanzia è su base di "stima accettata".</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Qualora il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza (art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza della garanzia, delle Norme Generali).</p> <p>Parimenti la stessa sospensione decorre nel caso in cui il Contraente non paghi entro 30 giorni dalla presentazione della eventuale appendice di Regolazione Premio (che regola i nuovi acquisti e/o i trasporti) e della conseguente appendice di Riforma / Quietanza.</p>



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione dello stesso per eventuale ripensamento.
<b>Risoluzione</b>	<p>È possibile impedire il rinnovo automatico della polizza inviando all'Impresa richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.</p> <p>Il Contraente dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare alla Società con preavviso di 30 giorni. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>



## A chi è rivolto questo prodotto?

MUSEUM è un prodotto con formula "All Risks" rivolto all'assicurazione di opere ed oggetti d'arre esposti nell'ambito di strutture museali, siano esse pubbliche o private, nelle Fondazioni e, più in generale, alle collezioni che prevedono l'accesso ai visitatori.



## Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** le provvigioni relative al prodotto possono differire in base all'intermediario alla quale è assegnata la polizza. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa il 14,05% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

**Compensi:** il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'intermediario per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né ad esso assimilabile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	<p>Gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p><b>AXA Art Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia</b>  <b>Ufficio Reclami</b>  Viale Don Luigi Sturzo, 35 - 20154 Milano  Tel. 02/888.965.1 - Fax. 02/888.965.59  E-mail: UfficioReclami@axa-art.it</p> <p>avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome e cognome, indirizzo completo del reclamante e recapito telefonico del reclamante;</li> <li>• numero della polizza AXA Art e nominativo del Contraente;</li> <li>• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;</li> <li>• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>• breve descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.</li> </ul> <p>Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Si segnala che a fronte dell'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 46 del 26 novembre 2016, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con</p>
----------------------------------	--

	l'intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dall'Impresa che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.
<b>All'IVASS</b>	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a <b>IVASS</b> - Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA (Fax 06.42133206 – PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia e nel caso il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> alla sezione “per i Consumatori – Reclami”.
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013 n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa assicuratrice.
<b>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato</b>	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> e <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> .
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (arbitrato)</b>	<b>Arbitrato irrituale:</b> laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, eventuali controversie relative alla determinazione del valore del danno saranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti sottoscrittrici il contratto. Per attivare la procedura, è necessario comunicare all'Impresa la volontà di dare avvio alla stessa. L'Impresa provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza.  Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo 6 – Controversie, Nomine dei periti e relativo mandato, delle Norme che regolano i casi di sinistro, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



# MUSEUM – Musei e Fondazioni

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO**

Contratto di assicurazione all risk  
per Musei e Fondazioni

Edizione gennaio 2019



## Glossario / Definizioni

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- a) **Assicurazione**: il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex art.1888 C.C.;
- b) **Polizza**: il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l'assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità;
- c) **Contraente**: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- d) **Assicurato**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- e) **Società**: AXA Art Versicherung Aktiengesellschaft;
- f) **Premio**: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- g) **Rischio**: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- h) **Sinistro**: il verificarsi del fatto dannoso. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro;
- i) **Indennizzo**: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- l) **Valore commerciale**: il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
- m) **Stima accettata**: il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
- n) **Valore dichiarato**: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.
- o) **Deprezzamento**: la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;

## **C.G.A. – Norme che regolano l'assicurazione in generale**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.**

### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento**, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

### **Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione.**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4 - Aggravamento del rischio.**

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.**

### **Art. 5 - Diminuzione del rischio.**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 6 - Recesso in caso di sinistro.**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.**

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.** Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### **Art. 8 - Oneri fiscali.**

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.**

### **Art. 9 – Foro competente. Legge applicabile. Rinvio.**

Foro competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge.

### **Art. 10 - Buona fede.**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

## **C.G.A. – Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte**

### **Art. 11 - Comunicazioni tra le Parti.**

Tra le Parti tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente vanno indirizzate alla Società nella sede indicata in polizza. Le comunicazioni della Società vanno indirizzate alla sede del Contraente indicato in polizza.

### **Che cosa è assicurato**

---

#### **Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione.**

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni – valutati secondo i criteri dell'art. 21 – subiti dagli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi furto, rapina e vandalismo, che ne provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento.

#### **Art. 13 - Operatività in caso di furto.**

**In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:**

- a) **violandone le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

**Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).**

### **Che cosa non è assicurato**

---

#### **Art. 14 - Esclusioni.**

**Sono esclusi dall'assicurazione:**

- a) **i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;**
- b) **i danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;**
- c) **i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti;**
- d) **i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;**
- e) **i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;**
- f) **i danni causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;**
- g) **i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da parenti o affini del Contraente o dell'Assicurato o da persone del cui operato essi debbano rispondere;**
- h) **i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza**

## **C.G.A. – Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte e il sinistro**

**dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto.**

- i) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario;**
- j) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;**
- k) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;**
- l) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- m) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;**
- n) i danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;**
- o) i danni verificatisi in occasione di terremoti.**

### **Art. 15 - Trasporto degli oggetti assicurati.**

**L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. L'assicurazione non vale, pertanto, se gli oggetti assicurati vengono trasportati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza, per la durata del trasporto e della permanenza altrove.** È facoltà della Società prestare il proprio consenso scritto per la nuova ubicazione.

### **Art. 16 – Conservazione delle cose assicurate. Particolari difese.**

Il Contraente e l'Assicurato devono conservare, usare e manipolare le cose assicurate secondo i criteri del buon padre di famiglia unitamente all'adozione degli accorgimenti che la tecnica e la conoscenza odierna consentono. **Se per tutti o parti di essi sono previsti in polizza particolari cautele, difese o prescrizioni la Società è obbligata solo se tali previsioni sono rispettate.**

### **Art. 17 – Esagerazione dolosa del danno.**

**Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.**

## **Cosa fare in caso di sinistro**

---

### **Art. 18 - Obblighi in caso di sinistro.**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;**
- b) denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;**
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;**
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;**
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.**

## **C.G.A. – Norme che regolano il sinistro**

### **Art. 19 - Procedura per la valutazione del danno.**

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo, rendendo noto il fatto con apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. In caso di disaccordo il terzo Perito interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

### **Art. 20 - Mandato dei Periti liquidatori.**

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato o aggravato il rischio e non erano state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 21 - Determinazione dell'indennizzo.**

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

- o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- o il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

### **Art. 22 - Assicurazione parziale.**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

## **C.G.A. – Norme che regolano il sinistro**

Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

### **Art. 23 - Limite massimo di indennizzo.**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

### **Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo.**

- 1) Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza sottoscritta, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui alla clausola 20.
- 2) A seguito del pagamento dell'indennizzo per danno o perdita totale, l'accettazione dell'importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario, in favore della Società, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà della Società stessa di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all'indennizzo.
- 3) Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l'indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell'assicurato e l'assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.

### **Art. 25 - Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro.**

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

## **C.G.A. - Condizioni Particolari: Sezione Giacenza**

### **PA1 – Gestione dei sistemi di sicurezza (sempre operante)**

L'assicurazione è prestata alla condizione che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati dei mezzi di prevenzione e protezione descritti in premessa di polizza, che l'Assicurato si impegna a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza.

1. Qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione di funzionamento degli stessi, l'Assicurato deve adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; deve inoltre segnalare il fatto alla Società in caso di impossibilità di ripristino entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. I sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.

Tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività.

2. Durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale all'interno dei locali, devono essere attivati tutti i mezzi anti-intrusione descritti in premessa. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a due ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria. È sempre obbligatorio, se previsto in premessa, l'inserimento dell'impianto d'allarme anti-intrusione e del relativo sistema di segnalazione.
3. Deve essere vietato ai visitatori di usare, spostare, toccare o maneggiare le cose assicurate.

### **PA2 – Nuovi acquisti (sempre operante)**

La garanzia è automaticamente estesa, su base di "....." (definizione ...) e fino ad un massimo di Euro ..... agli oggetti d'arte acquisiti nel corso dell'annualità assicurativa.

La decorrenza dell'assicurazione di oggetti di valore singolo superiore a ..... euro è subordinata a specifica richiesta scritta del Contraente alla Società mediante telegramma o fax e successiva conferma di copertura da parte della Società. Allo scadere dell'annualità assicurativa, il Contraente invierà l'elenco, con i valori di ogni singolo pezzo, degli acquisti effettuati nell'annualità medesima e la Società emetterà apposita appendice per l'aggiornamento dei valori assicurati e dei premi. Con la suddetta appendice si procederà altresì alla regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso, calcolando il 50 % del premio relativo all'incremento di valore. In caso di mancato pagamento del premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice suindicata varrà il disposto dell'art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### **PA3 – Furto con destrezza (opzionale)**

A deroga dell'art. 13 – Operatività in caso di furto, delle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente polizza copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto ed **a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno una persona preposta alla sorveglianza e identificabile od in alternativa, sia in funzione il servizio di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio degli oggetti da parte di personale specificamente preposto alla funzione, con registrazione e conservazione in remoto degli eventi.**

**In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore di Euro .....**

### **PA4 – Furto commesso dai dipendenti del museo (opzionale)**

A parziale deroga dell'art. 14 lettera h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. 13, sempre delle Condizioni Generali di Assicurazione, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e **sempre che si verifichino le seguenti circostanze:**

### **C.G.A.** - Condizioni Particolari: Sezione Giacenza

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, quali ad esempio attivazione/disattivazione dell'impianto d'allarme, o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi;**
- c) il Contraente e/o l'Assicurato devono agire giudizialmente contro i responsabili accertati.**



## **C.G.A. - Condizioni Particolari: Sezione Trasporto**

### **PB1 – (sempre operante)**

**La garanzia è prestata a condizione che:**

- 1) tutte le operazioni**, in particolare quelle di imballaggio, **siano effettuate a regola d'arte** da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
- 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale ed idoneo alla tipologia delle opere d'arte trasportate ed atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica anche in relazione al tipo di trasporto effettuato;**
- 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestre interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;**
- 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi.** Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
- 5) sono esclusi i viaggi a mezzo nave**, sola eccezione è il trasporto di oggetti collocati su **barche / motoscafi** – limitatamente alla città di Venezia – ed il trasporto a mezzo **veicoli imbarcati su traghetti**, da effettuarsi secondo le modalità sotto precisate:
  - Trasporto a mezzo barche / motoscafi limitatamente alla città di Venezia  
gli oggetti, professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto 2) che precede, dovranno essere caricati sottocoperta e comunque al riparo da possibili spruzzi d'acqua (anche piovana). Resta inteso che i suddetti natanti / imbarcazioni dovranno essere condotti da personale dipendente del Vettore (specializzato per il trasporto di opere d'arte e benevisio ad AXA Art) incaricato per il trasporto delle opere alla mostra o comunque sotto la sua supervisione.
  - Trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti  
dovranno essere osservate le prescrizioni previste sub 3) con esclusione dell'obbligo di sorveglianza continua.  
Ai fini dell'operatività della copertura, prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio marittimo, i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigillati e, prima che inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i suddetti sigilli siano rimasti integri.
- 6) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate;**
- 7) sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio.** Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali.
- 8) la garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati (casse), maneggiati e caricati/scaricati in maniera professionale, tenendo conto della specifica natura degli stessi.**

### **PB2 – Assicurazione rischi guerra e mine sopra merci (sempre operante)**

#### **Art. 1 - Rischi assicurati**

Sono a carico della Società, a parziale deroga dell'art.14 j delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio aereo, o a mezzo traghetti, o per acque interne, a causa di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

#### **Art. 2 - Esclusioni**

**Sono esclusi i danni causati da:**

- a) **impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l'esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni**

## **C.G.A. - Condizioni Particolari: Sezione Trasporto**

- provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che ne risulterà probabilmente un danno;**
  - c) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;**
  - d) mancato compimento del viaggio o della spedizione;**
  - e) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;**

Ai fini delle lett. b) che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

### **Art. 3 - Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione**

- a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina nel momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
- b) qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
- c) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino.

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- A) per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- B) per «arrivo»:
  - in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
  - in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
- C) per «luogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. B che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

### **Art. 4 - Cambiamenti di via o di destinazione**

Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all' esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovrappremio richiesto. Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle Parti.

### **PB3 – Premio per ogni viaggio/tratta (sempre operante)**

**La garanzia avrà operatività, validità ed efficacia unicamente dopo conferma scritta della Società. Per l'assicurazione di ogni singolo viaggio/tratta il premio imponibile viene determinato per ogni mille Euro assicurato come segue:**

	LOMBARDIA	ITALIA/EUROPA
Quadri e sculture non fragili	€. ....	€. ....
Oggetti fragili	€. ....	€. ....

**Il relativo premio verrà regolato di volta in volta mediante emissione di apposita appendice. In caso di mancato pagamento del premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice suindicata varrà il disposto dell'art. 2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

**C.G.A.** - Condizioni Particolari: Sezione Oggetti presso Restauratori o Esposizioni / Mostre

**PC1 – (sempre operante)**

La garanzia per le opere di cui alla Sezione A) Giacenza è estesa, senza sovrappremio, alla giacenza presso restauratori o presso esposizioni e mostre organizzate da terzi **a condizione che i fabbricati e le protezioni siano analoghe a quelle previste per la Sezione A) Giacenza medesima.**

Per località italiane, la garanzia decorre automaticamente:

- senza obbligo di comunicazione preventiva se la somma è pari od inferiore a Euro .....00 (Euro .....00);
- in base a specifica richiesta fatta dall'Assicurato alla Società a mezzo di telegramma, telex o fax comunque non prima delle ore 24 del giorno di invio della comunicazione **se la somma non supera Euro .....00 (Euro .....00).**

**Per somme superiori o per ambienti con caratteristiche costruttive e protezioni diverse da quelle previste per la sezione A) Giacenza o per località all'estero, la garanzia è valida solo dopo conferma scritta della Società.**

## **C.G.A. - Condizioni Particolari relative a tutte le Sezioni**

### **PD1 – Rinuncia alla rivalsa (o surroga o regresso) (sempre operante)**

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti che potessero competere all'Assicurato nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile oppure competere al Contraente stesso, verso: vettori e/o degli imballatori (purché di comprovata specializzazione), installatori, depositari ed addetti alla sorveglianza, **fatti salvi i casi sotto elencati ed a condizione che l'Assicurato od il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

**La Società ha tuttavia diritto di rivalsa (o surroga o regresso) per l'intero importo indennizzato a termini di polizza:**

- in caso di dolo o colpa grave;
- per danni dovuti a difetto, vizio, inadeguatezza od insufficienza di imballaggio;
- verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati.

### **PD2 – Assicurazione per conto di chi spetta (sempre operante)**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.

### **PD3 – Scioperi, sommosse, atti vandalici (sempre operante)**

A maggior chiarimento delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che non sono escluse dalla garanzia le perdite ed i danni occorsi alle opere assicurate per atti di terzi:

- a seguito di usurpazione di pubblici poteri;
- a seguito di scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- a seguito di tumulti o sommosse civili;
- compiuti per vandalismo o sabotaggio.

### **PD4 – Atti di terrorismo (sempre operante)**

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo.

Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

### **PD5 – Clausola istituzionale di esclusione di attacchi cibernetici (sempre operante)**

**i) fermo restando quanto previsto dalla clausola ii) che segue, in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.**

**ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola i) non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.**

### **PD6 – Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche (sempre operante)**

**In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:**

- a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;**

## **C.G.A. - Condizioni Particolari relative a tutte le Sezioni**

- b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;**
- c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;**
- d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;**
- e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.**

### **PD7 – Esenzione imposte (opzionale)**

**Il Contraente e/o l'Assicurato dichiara e la Società prende atto**, che le opere d'arte o parte di esse, assicurate con la presente polizza, di proprietà di persone ed enti residenti in Italia, concesse in prestito in occasione della mostra descritta in premessa, sono beni culturali ed ai sensi del D.lgs. n. 42 (art. 10 c.2, l.a.) del 22/01/2004 rivestono interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; pertanto sono esenti da imposte ai sensi della Legge n. 53 del 28/02/1983.

### **PD8 – Terremoto (opzionale)**

La Società risponde in deroga dell'art. 14 o) delle Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sismovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

**Agli effetti della presente garanzia:**

- a) sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;**
- b) le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".**

**Agli effetti della presente estensione di garanzia:**

- a) per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali;**
- b) per rischi situati all'estero e/o in assenza di previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali per i rischi situati sul territorio Italiano, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a ...% della somma assicurata per singola ubicazione, comunque con il minimo di €. ....,00;**
- c) in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del ...% della somma assicurata.**

### **PD9 – Inondazioni ed alluvioni (opzionale)**

La Società risponde - a parziale deroga dell'art. 14 n) delle Condizioni Generali di Assicurazione - dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

**La Società non risponde dei danni:**

- a) a enti mobili all'aperto;**
- b) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.**

**Agli effetti della presente estensione di garanzia:**

- a) per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.**
- b) per rischi situati all'estero e/o in assenza di previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali per i rischi situati sul territorio Italiano, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a ...% della somma assicurata per singola ubicazione, comunque con il minimo di €. ....,00;**
- c) in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del ...% della somma assicurata.**

## **C.G.A.** - Condizioni Particolari relative a tutte le Sezioni

### **PD10 – Dolo e colpa grave dei dipendenti (opzionale)**

La garanzia comprende, fermo quanto previsto all'art. 14 g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni derivanti da dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente **sempre che, qualora sussista un reato, il Contraente e/o l'Assicurato agisca giudizialmente nei confronti del responsabile.**

## Articoli di legge

- 1341 C.C. Condizioni generali di contratto**  
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.  
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari**  
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.  
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
- 1469 bis C.C. Clausole vessatorie del contratto tra professionista e consumatore**  
(...) il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (...)  
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:  
(...)  
7) riconoscere a solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto (...).
- 1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**  
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
- 1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**  
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.  
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- 1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**  
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- 1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi**  
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
- 1897 C.C. Diminuzione del rischio**  
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

## Articoli di legge

- 1898 C.C.                    **Aggravamento del rischio****  
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.  
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.  
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.  
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.  
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1901 C.C.                    **Mancato pagamento del premio****  
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.  
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1907 C.C.                    **Assicurazione parziale****  
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- 1910 C.C.                    **Assicurazione presso diversi assicuratori****  
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.  
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.  
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C.                    **Avviso all'assicuratore in caso di sinistro****  
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1914 C.C.                    **Obbligo di salvataggio****  
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.  
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)
- 1915 C.C.                    **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio****  
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- 1916 C.C.                    **Diritto di surrogazione dell'assicuratore****  
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.



## Articoli di legge

- 2049 C.C.                    Responsabilità dei padroni e dei committenti**  
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- 624 C.P.                    Furto**  
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).
- 624 bis C.P.                Furto in abitazione e furto con strappo**  
(...).Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).
- 628 C.P.                    Rapina**  
Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impone della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).
- 629 C.P.                    Estorsione**  
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (...).
- 635 C.P.                    Danneggiamento**  
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno (...).  
La pena è della reclusione da sei mesi a 3 anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: (...) 3) su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all'esercizio del culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (...).
- 639 C.P.                    Deturpamento e imbrattamento di cose altrui**  
Chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103,29.  
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (...) si applica la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a € 1.032,91 e si procede d'ufficio.
- 640 C.P.                    Truffa**  
Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).
- 646 C.P.                    Appropriazione indebita**  
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 3 anni (...).

# INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI

AXA ART Versicherung A.G. Rappresentanza Generale per l'Italia rispetta i diritti e le libertà fondamentali delle persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i loro dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per attuare le norme che intendono tutelare i loro dati personali forniamo qui di seguito tutte le informazioni necessarie sul trattamento effettuato dalla società.

Il titolare del trattamento dei dati personali è AXA ART Versicherung A.G. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Viale Don Luigi Sturzo 35, 20154 Milano.

Il titolare ha nominato un proprio Data Protection Officer, il quale è domiciliato presso la sede legale della Compagnia e può essere contattato all'indirizzo email a [privacy@axa-art.it](mailto:privacy@axa-art.it)

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito web [www.axa-art.com/it/it/privacy](http://www.axa-art.com/it/it/privacy)

## A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a Lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA o AXA ART") ha la necessità di disporre di dati personali, anche sensibili relativi essenzialmente alla salute (ora nel GDPR, "categorie particolari di dati personali") e giudiziari a Lei riferiti e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Alcuni di questi dati sono da Lei conferiti all'atto della sottoscrizione della polizza assicurativa o ci sono forniti da terzi per obbligo di legge o da altri soggetti quali: operatori assicurativi, gestori di banche dati legittimamente accessibili e organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo. Altri sono dati che devono essere ancora da acquisire nel corso del rapporto assicurativo.

In particolare, useremo i Suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto strettamente inerente lo specifico rapporto assicurativo intercorrente tra Lei e AXA ART, secondo i casi in virtù delle basi giuridiche di cui sotto, i Suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Nel caso di dati sensibili la eventuale comunicazione a destinatari individuati avverrà sulla base del Suo esplicito consenso, se verrà fornito.

Precisiamo che, senza i Suoi dati, non saremo in grado di fornirLe, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi relativi al contratto di cui Lei è parte. Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarLe comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei Suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarLa tempestivamente per fornirLe informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

**Base giuridica del trattamento:** rispetto alle finalità assicurative sopradescritte, il titolare del trattamento potrà trattare i Suoi dati personali senza consenso, essendo questi necessari per dare esecuzione al contratto di cui Lei è parte o per dare esecuzione a misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.

Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per le finalità di cui sopra è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. E', invece, legittimo interesse del titolare valutare la convenienza economica e le condizioni che permettono di definire la prosecuzione del rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza e trattare i dati per agire o difendersi in giudizio e per prevenire frodi assicurative; come anche poter disporre di dati per analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno e attività statistiche, anche a fini di tariffazione.

Rispetto ai dati sensibili la base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è il Suo consenso.

# INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Il consenso che Le chiediamo riguarda, quindi, il trattamento degli eventuali dati sensibili necessari alla esecuzione del contratto e il cui utilizzo sarà, in ogni caso, strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate, il cui trattamento è ammesso dalla **autorizzazione n. 5/2016 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari - 15 dicembre 2016** della Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Per i dati giudiziari, la base giuridica è l'autorizzazione 7/2016 - **Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 15 dicembre 2016** della Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

## B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali, di marketing, di profilazione e statistiche

In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, Le potremo chiedere di esprimere il Suo consenso espresso e facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di permetterci di svolgere attività promozionali di nostri servizi e/o prodotti. In particolare, i dati con il Suo consenso specifico ed espresso verranno usati per svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti sia con strumenti tradizionali (posta ordinaria o telefono) che con strumenti automatici (email, sms, mms, fax, social media), fermo restando che Lei potrà in ogni momento esprimere il Suo consenso anche solo limitatamente ad una di queste modalità di comunicazione. **Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo** e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso specifico alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità. Inoltre, i dati, con il Suo ulteriore separato consenso potranno essere usati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche.

**Base giuridica del trattamento:** per le finalità commerciali, di marketing e di profilazione sopra descritte, il trattamento sarà effettuato dal titolare esclusivamente sulla base dello specifico consenso espresso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tali specifiche finalità.

Per le finalità di analisi del mercato e di indagini statistiche, quando le attività di trattamento non sono effettuate utilizzando dati anonimi, Le chiederemo - anche in questo caso - di esprimere uno specifico consenso.

## Modalità d'uso dei Suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati da AXA ART - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, di marketing e di profilazione; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

## Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA ART, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione;
- collaboratori esterni e periti (quali storici dell'arte, esperti di sicurezza, consulenti legali, ecc...) per le valutazioni relative alle finalità sopra-citate. Tali collaboratori, di provata fiducia, opereranno dietro specifico incarico e verranno loro forniti i soli dati necessari all'espletamento della consulenza
- Istituti Bancari per la liquidazione del danno;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- IVASS, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Alcuni di questi destinatari - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale li abbiamo specificatamente nominato responsabili esterni del trattamento con apposito contratto. Ad altri, i dati sono comunicati quali autonomi titolari. Nell'ambito del Gruppo AXA, è legittimo interesse comunicare i dati tra le varie società che lo costituiscono per finalità amministrative interne, compreso il trattamento dei dati dei clienti o dei dipendenti.

L'elenco dei destinatari nominati responsabili del trattamento è disponibile presso l'Ufficio del personale del titolare.

Nel caso di trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea, questo avverrà conformemente alla vigente normativa, ovvero

# INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI

sulla base di norme vincolanti d'impresa (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA (disponibili al link...), sull'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA, ovvero sulla base di un giudizio di adeguatezza del livello di protezione assicurato ai dati personali dal Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi saranno nominati responsabili esterni con uno specifico contratto ed agiranno attenendosi alle istruzioni e alle misure di sicurezza che AXA ART avrà definito per tutelare la riservatezza dei Suoi dati personali.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

## Tempo di conservazione dei dati

Tutti i dati personali che La riguardano sono conservati a cura della nostra società per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità del trattamento sopra indicate, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge per finalità amministrativo-contabili e per ragioni fiscali. In ogni caso, i Suoi dati personali saranno cancellati o resi anonimi in modo irreversibile, decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto.

I dati trattati per finalità di marketing verranno cancellati decorsi 24 mesi dalla data della loro raccolta, mentre quelli relativi a finalità di profilazione verranno cancellati decorsi 12 mesi.

## I Suoi diritti

Gli articoli da 15 a 22, GDPR Le conferiscono l'esercizio di specifici diritti.

L'art. 15 riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Con la domanda d'accesso, Lei ha diritto di ottenere la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui Suoi dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattati, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extracomunitario con garanzie adeguate. Lei ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali, rispetto alle finalità sopra indicate.

Rispetto ai Suoi dati personali, Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17, GDPR, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e ha il diritto di opporsi ad attività di profilazione e marketing.

Nel caso in cui il consenso costituisca la base giuridica del trattamento, Lei può anche revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei Suoi dati personali.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA ART Versicherung AG - Rappresentanza generale per l'Italia - Viale Don Luigi Sturzo 35, 20154 Milano – c.a. Data Protection Officer - email a [privacy@axa-art.it](mailto:privacy@axa-art.it)

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito web [www.axa-art.com/it/it/privacy](http://www.axa-art.com/it/it/privacy)

Il Data Protection Officer potrebbe avere bisogno di identificarLa, mediante richiesta di fornire copia del Suo documento d'identità.

## Reclamo

Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del GDPR ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria.